

REPERTORIO N. 18042

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI NOVARA

Codice Fiscale n.00125680033

Appalto alla **Società QUI GROUP SPA** di Genova (GE), relativo all'affidamento del Servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto elettronici, tramite “card”, a favore dei dipendenti dell'Amministrazione comunale – Periodo 01/02/2016 – 31/12/2018 – CIG: 6428741CE3.

(07/04/2017)

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di aprile in Novara, avanti a me **Dott. Giacomo Rossi** – C.F. RSS GCM 56L21 C148H - Segretario Generale del Comune di Novara, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Novara in Via Rosselli n. 1, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi:

- da una parte il Dirigente del Servizio Servizi a supporto della struttura organizzativa e tecnologica dell'Ente, **Dott. Dario Santacroce**, nato a Novara il 21/08/1961, C.F. STN DRA 61M21 F952S - in qualità di rappresentante del Comune di Novara, di seguito per brevità denominato “Comune”, presso cui per la carica elegge domicilio, giusta i poteri conferiti e confermati con provvedimento sindacale Prot. 5844 dell'1.2.2017;

- dall'altra parte **il sig. Maurizio Caviglia**, nato a Varazze (GE) il 09/11/1958, C.F. CVG MRZ 58S09 L675E, in qualità di Procuratore Speciale della Società “Qui! Ticket Service SpA” ora denominata QUI GROUP SPA (verbale di assemblea – Atto Notaio Dott. Brambilla Di Civesio Vittorio rep. 34715/18747

del 29.4.2008), di seguito per brevità denominata “Società”, presso cui per la carica elegge proprio domicilio, con sede in Genova (GE) 16121, Via XX Settembre 29/7, C.F. 03105300101 e P.IVA: 01241770997, come da Procura Speciale a rogito dott. Massimo Di Paolo, notaio in Genova, Repertorio n. 62673, Raccolta n. 23441 del 24/05/2006, Registrato all'Ufficio delle Entrate di Genova 2 in data 12/06/2006, al numero 2002, Serie 1, come risultante dal Certificato di iscrizione alla CCIA di Genova.

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale premettono che:

- con **Determinazione n. 161 del 14/10/2015** del Dirigente del Servizio Personale Organizzazione Contratti e Procurement, divenuta esecutiva a visto di regolarità contabile in data 23/10/2015, sono stati approvati il Capitolato d'appalto, la bozza del bando di gara e il relativo disciplinare per il servizio in oggetto per il periodo 01/01/2016-31/12/2018 eventualmente rinnovabili per anni 2 (due), stabilendo di procedere mediante procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi dell'art.82, comma 2, lett. a) del D.Lgs 163/2008 e s.m.i.;

- con **Determinazione n. 9 del 20/01/2016** del Dirigente del Servizio Personale Organizzazione Contratti e Procurement, divenuta esecutiva a seguito di visto di regolarità contabile in data 09/02/2016, nelle more dell'aggiudicazione definitiva della gara, si è proceduto all'acquisto diretto di buoni pasto cartacei dalla Società QUI GROUP SPA, precedente fornitrice dei buoni pasto, alle stesse condizioni offerte per la convenzione CONSIP, per garantire senza soluzione di continuità la distribuzione dei buoni pasto ai dipendenti comunali per tutto il mese di gennaio 2016;

- con **Determinazione n. 21 del 04/02/2016** del Dirigente del Servizio Perso-

nale Organizzazione Contratti e Procurement, divenuta esecutiva a seguito di visto di regolarità contabile in data 09/02/2016, è stato approvato il verbale di gara ed è stato aggiudicato il servizio alla Società QUI GROUP SPA, avendo presentato la migliore offerta pari ad € 5,63 quale valore unitario del ticket, per il periodo 01/02/2016 – 31/12/2018 eventualmente rinnovabili per anni 2 (due) per un importo complessivo pari ad €1.310.851,70 (euro unmilionetrecentodiecimilaottocentocinquantuno e centesimi settanta) oltre IVA, comprendente anche l'eventuale periodo di rinnovo;

- il sistema di gestione per la qualità e quello di gestione ambientale della Società è conforme ai requisiti rispettivamente della norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, come da certificazioni rilasciate dalla Federazione CISQ, scadenti in data 15/09/2018;

- per la stipulazione del presente contratto la Società ha presentato ai sensi del D.P.C.M. n.187/91 la dichiarazione datata 26/01/2017 circa la propria composizione societaria;

- dal documento unico di regolarità contributiva emesso attraverso il Sistema "DURC ON LINE" con validità fino al 10/07/2017, risulta la regolarità della Società negli adempimenti INPS e INAIL;

Tutto ciò premesso

- Rilevato che non è ancora pervenuto l'esito delle informazioni antimafia, richieste mediante consultazione della BDNA attraverso il sistema SI.CE.ANT, avviata in data 01/07/2016 con Prot. n 0035716 nei confronti della Società QUI GROUP SPA nonché dei relativi soggetti previsti dall'art.85 del D.L.gs 159/2011 e dei rispettivi famigliari conviventi;

- Ritenuto, comunque, decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 92, 3°

comma del D.Lgs 159/2011, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 153/2014, di procedere alla stipulazione del presente contratto, sotto condizione risolutiva così come previsto dallo stesso art 92, 3° comma, connessa all'esito dell'informazione antimafia richiesta;

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto negoziale.

ART. 2) Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce alla Società QUI GROUP SPA di Genova (GE), che come sopra rappresentata accetta, l'Appalto relativo all'affidamento del Servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto elettronici, tramite "card", a favore dei dipendenti dell'Amministrazione comunale per il periodo 01/02/2016 – 31/12/2018, con eventuale rinnovo per un periodo di anni 2 (due).

ART. 3) L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Società sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato d'Appalto, allegato al presente atto e denominato "**Allegato A**".

ART. 4) Il corrispettivo massimo dovuto dal Comune alla Società per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo dell'eventuale rinnovo per anni 2, è fissato in € **1.310.851,70** (euro unmilionetrecentodiecimilaottocentocinquantuno e centesimi settanta) oltre IVA.

Il corrispettivo è dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale della Società in Genova (GE) 16121, Via XX Settembre n. 29/7.

Al fine dei pagamenti, come previsto all'art 12 del Capitolato, la Società dovrà

presentare regolari fatture elettroniche intestate al Comune di Novara – Servizio Personale Nucleo Procedure Giuridiche – Viale Manzoni 20 – 28100 Novara - CODICE UFFICIO A002-1-5 CODICE UNIVOCO F615HO.

Il convenuto corrispettivo delle fatture viene pagato, previo accertamento della consegna dei buoni stessi, dopo essere state debitamente vistate e liquidate dal Dirigente del Servizio Personale.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi presso il Tesoriere del Comune. Le parti si obbligano a garantire, in attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del presente atto negoziale, la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo. Ai sensi dell'art.3 comma 8 della Legge 136/2010 il presente contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dia luogo a transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La Società dichiara che i pagamenti a suo favore vengano effettuati a mezzo bonifico bancario sui conti correnti dedicati al pagamento, anche in via non esclusiva, delle commesse pubbliche indicati nel **documento contrassegnato con il n. 3** e depositato agli atti del presente contratto. La richiesta di eventuali variazioni delle modalità di pagamento sopra indicate, dovrà essere comunicata per iscritto dalla Società al competente Ufficio Ragioneria del Comune e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

ART. 5) In caso di inadempienze delle condizioni presenti nel Capitolato d'Appalto, oppure accertate nel servizio, si applicano le penalità previste nell'art. 12 del Capitolato.

ART. 6) Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di

cui agli artt. 134 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e art. 14 del Capitolato d'Appalto.

ART. 7) Tutte le controversie che potranno sorgere in relazione al presente contratto saranno definite ai sensi degli artt. 240 e 240/bis del D.Lgs. n.163/06.

ART. 8) La Società, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi degli artt. 40, comma 7, 113 comma 1 e 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., una **cauzione definitiva**, di € **102.614,00** (euro centoduemilaseicentoquattordici e centesimi zero), mediante polizza fidejussoria n. 0691409973, emessa da HDI Assicurazioni, Ramo 15, Agenzia 0691, Codice 1FZ, Categoria rischio 112, in data 30/01/2017.

ART. 9) Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato, la Società ha presentato polizza di Responsabilità Civile verso Terzi RCT n. 336.014.0000904235, stipulata con Vittoria Assicurazioni, Agenzia Genova Centro 336, Canale Distribuzione B&B di Brambilla V. e Brancati S. SNC, decorrente dal 31/12/2013, con relative "Appendice di variazione delle condizioni integrative" n. 12 emessa in data 23/12/2015 e "Appendice tecnica" n. 15 emessa in data 26/01/2016.

ART. 10) Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso D.L.gs 163.

ART. 11) Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001. Inoltre, come indicato in premessa, il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva

del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.L.gs 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 stesso decreto. In tale evenienza il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione con racc. a.r. o PEC.

ART. 12) PATTO DI INTEGRITÀ - Con le clausole del Patto di Integrità di cui al **documento n. 4** facente parte integrante del presente atto, si stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e della Società di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

ART. 13) La Società dichiara, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008, e s.m.i., di applicare ai lavoratori utilizzati per lo svolgimento del servizio, il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. La Società è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 14) A tutti gli effetti del presente contratto il domicilio della Società è eletto in Novara, Via Rosselli n. 1, presso la sede comunale.

ART. 15) Sono a carico della Società tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi e dipendenti, comprese eventuali variazioni dipendenti

dalla liquidazione di imposta effettuata dall'Agenzia delle Entrate, inclusi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ART. 16) Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. N. 131/86.

ART. 17) Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e s.m.i., tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 18) Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, debitamente sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le regole tecniche previste dall'art.71 del D.Lgs 82 del 7/3/2005, il seguente documento contrassegnato:

- **Allegato A** – Capitolato d'Appalto e allegati.

Sono parte integrante del presente contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

documento 1 – polizza fidejussoria per la cauzione definitiva di cui all'art. 8 del presente atto;

documento 2 – polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, di cui all'art. 9 del presente atto;

documento 3 – Estremi dei conti correnti dedicati al pagamento, anche in via non esclusiva, delle commesse pubbliche;

documento 4 – patto di integrità.

I predetti elaborati saranno depositati agli atti presso l'Unità Contratti e Procurement del Comune di Novara, debitamente sottoscritti per accettazione dai

contraenti con firma digitale, nonchè conservati secondo le regole tecniche previste dall'art.71 del D.Lgs 82 del 7/3/2005, unitamente all'allegato "A" ed al presente contratto.

ART. 19) Il Comune di Novara si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e la Società non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 20) Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del D.L.gs 163/2006 così come modificato dal D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge 17/12/2012, n. 221.

ART. 21) L'imposta di bollo per il contratto e per i relativi allegati è stata assolta con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo complessivo di € 157,00 di cui € 45,00 per la registrazione del contratto ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis.1 della tariffa parte 1[^] allegata al DPR 642/1972, come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.

Richiesto io Segretario Generale, in qualità di Ufficiale Rogante del Comune di Novara, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante

strumenti informatici su 10 (dieci) facciate, dandone lettura alle Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in modalità elettronica unitamente agli elaborati elencati nell'art. 18, con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.L.gs 7/3/2005, n. 82 (C.A.D. codice dell'amministrazione digitale).

Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.L.gs 7/3/2005, n. 82 (C.A.D.)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Santacroce (Firmato digitalmente)

PER LA SOCIETA' QUI GROUP S.P.A.

Il Procuratore

Sig. Maurizio Caviglia (Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giacomo Rossi (Firmato digitalmente)